



Riunione del 16 aprile 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 40**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente - Estensore
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente – Estensore

37.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- BERNARDI MASSIMO – tesserato

- GSP POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TORREBELVICINO

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **BERNARDI Massimo:** *“Per avere, nel corso del medesimo torneo “Vicenza Cup”, in data 19 ottobre 2013 disputato una gara con la squadra “AVolley Rossa” (AVolley Rossa / USD Altair), e, in data 10 dicembre 2013, disputato una gara con la squadra “AVolley Verde” (AVolley Verde / USD Altair), squadre entrambi appartenenti al sodalizio GSP Polisportiva Dilettantistica Torrebelvicino; con violazione dell'art. 7, Regolamento Generale Campionati Provinciali 2013-2014 FIPAV Vicenza; dell'art. 10, Statuto FIPAV; dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, Statuto FIPAV; nonché con la contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 49, Regolamento Giurisdizionale FIPAV, lettera j”.*

- **GSP Polisportiva Dilettantistica Torrebelvicino:** *in persona del presidente pro tempore “per avere il proprio tesserato sig. Massimo Bernardi, nel corso del medesimo torneo “Vicenza Cup”, in data 19 ottobre 2013 disputato una gara con la squadra “AVolley Rossa” (AVolley Rossa / USD Altair), e, in data 10 dicembre 2013, disputato una gara con la squadra “AVolley Verde” (AVolley Verde / USD Altair), squadre entrambi appartenenti al sodalizio GSP Polisportiva Dilettantistica Torrebelvicino; con violazione dell'art. 7, Regolamento Generale Campionati Provinciali 2013-2014 FIPAV Vicenza; dell'art. 9, Statuto FIPAV; dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 2, RAT FIPAV; nonché con la concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 51, Regolamento Giurisdizionale FIPAV, lettera c); con estensione del capo di incolpazione ex art. 55, Reg. Giur. FIPAV, al sodalizio GSP Polisportiva Dilettantistica Torrebelvicino”*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 16 Aprile 2014, laddove, alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati, i quali inoltravano apposita memoria difensiva che veniva acquisita agli atti del procedimento;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

- Preso atto della memoria difensiva depositata dagli incolpati innanzi alla Procura Federale;



- Preso atto della memoria difensiva depositata dagli incolpati innanzi alla CGN e delle conclusioni ivi formulate;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 30 gennaio 2014, a mezzo della quale il Giudice Unico Provinciale FIPAV di Vicenza trasmetteva alla Procura Federale la denuncia pervenuta in data 14 gennaio 2014 dalla società USD Altair, con la quale veniva evidenziato il comportamento tenuto dall'odierno incolpato Massimo Bernardi, tesserato presso la GSP Polisportiva Dilettantistica Torrelbelvicino, il quale, nel corso del torneo "Vicenza Cup", in data 19 ottobre 2013, partecipava ad un incontro del suddetto torneo nella squadra "AVolley Rossa" (AVolley Rossa / USD Altair), e, successivamente, in data 10 dicembre 2013, partecipava ad altro incontro del medesimo torneo con la squadra "AVolley Verde" (AVolley Verde / USD Altair), squadre entrambi appartenenti al sodalizio GSP Polisportiva Dilettantistica Torrelbelvicino.

La Procura Federale, pertanto, acquisita la documentazione, comunicava atto di incolpazione cui faceva seguito una memoria difensiva degli incolpati, nella quale veniva evidenziata, in sostanza, l'assenza di ogni qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo all'atleta/allenatore, allorché la presenza del Bernardi in entrambi i sodalizi, nelle competizioni di ottobre e dicembre 2013, doveva ricondursi a cause di forza maggiore dovute alla improvvisa defezione del palleggiatore nella gara del 10 Dicembre 2013, la cui sostituzione da parte del Bernardi si era resa necessaria al fine di consentire il regolare svolgimento della partita nell'ambito del torneo.

Esceppivano gli incolpati, sotto diverso profilo, che il risultato della partita poteva considerarsi ininfluente per il prosieguo della fase finale del torneo e che, in ogni caso, non vi era alcuna norma, sul regolamento della Vicenza Cup, che prevedesse il divieto per gli atleti di disputare la prima fase del torneo con una squadra e la seconda fase con altra squadra comunque appartenente al medesimo sodalizio, il tutto in ragione del tenore letterale dell'art. 7 del Regolamento di indizione ai campionati Fipav per la provincia di Vicenza, asseritamente non applicabile anche ai tornei ritenuti manifestazioni "completamente diverse" dai campionati.

Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale, ritenendo meritevole di sanzione disciplinare la condotta posta in essere dagli incolpati, deferiva gli stessi innanzi a questa Commissione con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Or bene, in merito alla vicenda che ci occupa, questa Commissione ritiene che la condotta posta dal tesserato Bernardi sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.

Appare pacifico, infatti, perché ammesso anche dagli incolpati nel contesto delle memorie in atti, che il Sig. Massimo Bernardi, tesserato presso la GSP Polisportiva Dilettantistica Torrelbelvicino, nel corso del medesimo torneo "Vicenza Cup", in data 19 ottobre 2013 abbia disputato una gara con la squadra "AVolley Rossa" (AVolley Rossa / USD Altair), e, in data 10 dicembre 2013, una gara con la squadra "AVolley Verde" (AVolley Verde / USD Altair), squadre entrambi appartenenti al sodalizio GSP Polisportiva Dilettantistica Torrelbelvicino.

Tale condotta si ritiene, in ogni caso, a prescindere dal tenore letterale e dall'applicabilità o meno della normativa di cui al Regolamento dei Campionati Provinciali FIPAV di Vicenza 2013-14, comunque contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva a cui ogni tesserato deve attenersi in qualsiasi manifestazione sportiva riconducibile alla Federazione sportiva di appartenenza.



L'aver partecipato ad un torneo giocando contemporaneamente in due compagini facenti parte del medesimo sodalizio, integra di certo una condotta comunque contraria ai suddetti principi cardini dell'ordinamento FIPAV.

Questa Commissione ha più volte affermato il principio che gli atleti e i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo tesserativo e associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Oltretutto, le deduzioni svolte dalla difesa degli incolpati si ritengono non condivisibili, tenuto conto che l'art. 7 del Regolamento dei Campionati Provinciali FIPAV di Vicenza 2013-14 deve essere applicato, anche in via meramente analogica, anche al torneo "Vicenza Cup", quale manifestazione la cui indizione è prevista nell'art. 40 del medesimo Regolamento.

Ciò nonostante, si ritiene, comunque, che le particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti ed il comportamento tenuto dagli odierni incolpati successivamente agli eventi esaminati, unitamente al contegno processuale di questi durante tutte le fasi del presente procedimento, vadano ad incidere nella valutazione complessiva della condotta in esame.

Deve, infatti, evidenziarsi, il comportamento tenuto dalla società GSP Polisportiva Dilettantistica Torrebelticino e dal Tesserato Bernardi, che si sono adoperati spontaneamente ed efficacemente al fine di attenuare le conseguenze dannose dell'infrazione commessa, il che giustifica, da una parte, la non applicazione a carico del Bernardi della richiesta circostanza aggravante prevista dall'art. 49, R.G. FIPAV, lettera j e, dall'altra, il riconoscimento al sodalizio della circostanza attenuante prevista dall'art. 51, Regolamento Giurisdizionale FIPAV, lettera c).

Tali evidenze, di conseguenza, rilevano, secondo il costante orientamento di questa Commissione, non ad esimente di responsabilità disciplinare, ma solo ai fini della determinazione della sanzione che si ritiene di adeguare come in dispositivo

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Massimo Bernardi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno ed a carico del sodalizio GSP Polisportiva Dilettantistica Torrebelticino, in persona del suo Presidente pro tempore, la sanzione della multa di €. 100,00.

Roma 14 maggio 2014

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone